

# CHIOMENTI

Spett.le Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali

Via Giorgione, n. 106 – 00147 – Roma

via e-mail: [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

**OGGETTO** Osservazioni sulla bozza di Circolare in merito al “*Trattamento fiscale delle crypto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)*”.

**DATA** 30 GIUGNO 2023

## INTRODUZIONE

Si ringrazia codesta rispettabile Agenzia delle Entrate per aver sottoposto a consultazione pubblica la bozza di Circolare (la “**Bozza**”), finalizzata a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle crypto-attività di cui all’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Siamo lieti di sottoporre le nostre osservazioni in relazione ai seguenti temi:

1. Quadro Unionale in materia di cooperazione amministrativa
2. Definizione di crypto-attività
3. Permuta di crypto-attività
4. Deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022
5. Regime del risparmio amministrato
6. Obblighi a carico degli intermediari
7. Regolarizzazione delle crypto-attività
8. Definizione di *Staking* contenuta nel Glossario



## 1. Tematica: Quadro Unionale in materia di cooperazione amministrativa

### Paragrafo della circolare:

Para. 1.2 (pag. 14): *“Inoltre, va sottolineato che, laddove si arrivi a determinare che uno standard internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività rappresenti un minimum standard o equivalente, le disposizioni della DAC8 non si applicheranno nel caso sia in vigore **tra tutti gli Stati membri** e una Giurisdizione non UE un accordo tra Autorità competenti, dal momento che le informazioni da scambiare saranno ritenute equivalenti a quelle della DAC8”* (enfasi aggiunta).

### Osservazione:

La Bozza contiene un’analisi generale delle disposizioni della direttiva europea in materia di scambio automatico di informazioni in relazione alle transazioni che hanno a oggetto i *cripto-assets* (i.e., DAC8). In particolare, viene rappresentato che, nel caso in cui uno standard internazionale sia ritenuto equivalente al sistema di *reporting* della DAC8, le disposizioni della stessa non si applicheranno nel caso sia in vigore tra una Giurisdizione non UE e tutti gli Stati membri un accordo tra le Autorità competenti.

### Contributo:

Si segnala che, in base al testo della proposta DAC8 pubblicato dalla Commissione Europea l’8 dicembre 2022, nella sua versione tradotta in lingua italiana,<sup>1</sup> l’accordo per lo scambio automatico di informazioni fra le autorità competenti deve essere presente tra la Giurisdizione non UE e i soli Stati membri di residenza dei clienti del *Crypto-Asset Operator*. Pertanto, il riferimento sopra evidenziato dovrebbe essere oggetto di revisione.

### Finalità:

Assicurare la correttezza della descrizione del quadro Unionale di riferimento.

---

<sup>1</sup> Vedi para. 12, pag. 33 della proposta DAC8: *“Fatto salvo il paragrafo 11 del presente articolo, qualora una norma internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia considerata una norma minima o equivalente, non è più necessario che la Commissione determini, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi dell’attuazione di tale norma e dell’accordo tra autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione non-UE sono corrispondenti. Tali informazioni sono considerate corrispondenti alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, a condizione che tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati e la giurisdizione non-UE sia in vigore un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti. Le corrispondenti disposizioni del presente articolo e dell’allegato VI della presente direttiva non si applicano più a tali fini.”*

## 2. Tematica: Definizione di cripto-attività

### Paragrafo della circolare:

Para. 3 (pag. 41): “*Pertanto, rientrano nella definizione di cripto-attività di cui alla citata lettera c-sexies) tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario*”.

### Osservazione:

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la Bozza chiarisce che rientrano nella definizione di cripto-attività, di cui all’art. 67, co.1, lett. c-sexies) del TUIR, tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario. In particolare, rientrano nella categoria reddituale di cui all’art. 67, co.1, lett. c-sexies), i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni in cripto-attività:

- cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni;
- cessione a titolo oneroso di utility token, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio. Non costituisce reddito l’acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto;
- attività di staking;
- cessione a “termine” di cripto-valute (e, in generale di cripto-attività) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;
- cessione di NFT già “emessi”.

Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir, i redditi derivanti dai cc.dd. *investment token* (o *security token*) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente. Tale esclusione è operata espressamente anche per quanto riguarda la categoria degli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del decreto-legge n. 25 del 2023.

### Contributo:

I chiarimenti forniti sono molto utili per una corretta applicazione del nuovo regime, escludendo dalla definizione di cripto-attività le rappresentazioni digitali di valore o di

diritti che siano riconducibili alla categoria degli strumenti finanziari. Tuttavia, il riferimento alla categoria degli strumenti finanziari non esaurisce le ipotesi in cui, in base alla qualificazione giuridica, si possa determinare l'applicazione di un regime fiscale diverso da quello introdotto ai sensi dell'art. 67, co.1, lett. c-*sexies*). Difatti, seguendo le soluzioni prospettate nella Bozza, i redditi derivanti dalle rappresentazioni digitali non riconducibili alla categoria degli strumenti finanziari sarebbero comunque attratti nell'ambito di applicazione dell'art. 67, co.1, lett. c-*sexies*), potenzialmente modificando, quindi, il regime fiscale applicabile nell'ipotesi in cui i diritti o valori sottostanti non fossero rappresentati digitalmente.

In altri termini, se da un lato, l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate esclude (correttamente) dalla definizione di cripto-attività le rappresentazioni digitali di diritti o valori suscettibili nella categoria degli strumenti finanziari, dall'altro, non elimina completamente il rischio di far dipendere il trattamento fiscale dalla tecnologia impiegata piuttosto che dalla qualificazione giuridica del sottostante, come dovrebbe verificarsi nel caso di applicazione dell'approccio *look-through* richiamato dalla Bozza stessa.

A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti esempi:

1. *Detenzione di una cripto-attività incorporante la rappresentazione digitale di rapporti di finanziamento da parte di una persona fisica che agisca al di fuori dell'esercizio di impresa:* In base ai chiarimenti forniti dalla Bozza, i redditi derivanti nell'ipotesi in questione sarebbero assoggettati a tassazione ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 26%, in base all'art. 67, co.1, lett. c-*sexies*), riconosciuta l'impossibilità di ricondurre la rappresentazione digitale dei rapporti di finanziamento alla categoria degli strumenti finanziari. Diversamente, in assenza di *tokenizzazione*, i suddetti redditi sarebbero qualificabili come redditi di capitale assoggettati ad IRPEF con aliquota marginale fino al 43%.
2. *Cessione a titolo oneroso di un NFT incorporante la rappresentazione digitale di un'opera d'arte da parte di una persona fisica che agisca al di fuori dell'esercizio di impresa:* In base ai chiarimenti forniti dalla Bozza, i redditi derivanti nell'ipotesi in questione sarebbero assoggettati a tassazione ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 26%, in base all'art. 67, co.1, lett. c-*sexies*), riconosciuta l'impossibilità di ricondurre la rappresentazione digitale dell'opera d'arte alla categoria degli strumenti finanziari. Diversamente, in assenza di *tokenizzazione*, i suddetti redditi non sarebbero assoggettati a tassazione (al ricorrere di determinate condizioni).

Dalle ipotesi sopra rappresentate, appare evidente come non sia garantita la neutralità dell'utilizzo della tecnologia. Invero, si osserva come la *tokenizzazione* possa determinare l'assoggettamento ad un diverso regime fiscale rispetto a quello del

# CHIOMENTI

sottostante (caso 1), o la tassazione di redditi che non sarebbero altrimenti imponibili (caso 2), rischiando di generare pertanto la possibilità di arbitraggi fiscali. Al fine di evitare tale situazione, si auspica che la Circolare sancisca espressamente la natura residuale del nuovo regime fiscale delle crypto-attività, circoscrivendo la sua applicazione alle sole ipotesi in cui non sia possibile identificare il regime applicabile in base alla qualificazione giuridica dei diritti o valori sottostanti.

## Finalità:

Assicurare la neutralità tecnologica ed evitare arbitraggi fiscali.

BOLLA

### 3. Tematica: Permuta di cripto-attività

#### Paragrafo della circolare:

Para. 3.1 (pag. 44): *“Ai sensi della lettera c-sexies) «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». Pertanto, dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta.”*

#### Osservazione:

La Bozza chiarisce che, dal 1° gennaio 2023, non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di *ethereum* con *bitcoin*) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante, ad esempio, l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta.

#### Contributo:

Dagli esempi forniti sembra emergere che il requisito dell'identità di caratteristiche e funzioni sia considerato esistente in caso di scambi fra cripto-attività appartenenti alla medesima categoria. Sarebbe quindi utile specificare che il requisito dell'identità fra le caratteristiche e funzioni si ritiene sussistente nel caso di scambi che avvengono all'interno della stessa categoria di cripto-attività, rinviando alle categorie individuate secondo il criterio della funzionalità economica a pag. 8 della Bozza. Diversamente, in assenza del suddetto chiarimento, rimarrebbe incerta la qualificazione degli scambi tra quelle cripto-attività che, seppur appartenenti alla stessa categoria, non hanno necessariamente eguali caratteristiche e funzioni (come, ad esempio, nel caso degli NFT, che per definizione sono unici e non fungibili).

#### Finalità:

Assicurare certezza del trattamento tributario degli scambi tra cripto-attività.

## 4. Tematica: Deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022

### Paragrafo della circolare:

Para. 3.2 (pag. 46): *“Tale disposizione costituisce una norma transitoria, con la quale il legislatore ha consentito la possibilità di compensare le eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 su operazioni aventi ad oggetto cripto-attività che per effetto delle nuove disposizioni sono suscettibili di generare redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies). Come sopra illustrato, fino al 31 dicembre 2022, i redditi generati da operazioni aventi ad oggetto cripto-valuta sono stati forniti specifiche indicazioni sulla base delle norme pro tempore vigenti. In particolare, si è ritenuto applicabile a tali operazioni i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute estere aventi corso legale, con la conseguenza che le relative cessioni “a termine” rilevavano sempre fiscalmente, mentre le cessioni “a pronti” assumevano rilevanza solo nell’ipotesi in cui la cripto-valuta ceduta derivava da prelievi da wallet, con giacenza media superiore ad un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter. Per effetto del citato comma 127, le suddette plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 sulle cripto-valute sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché alle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67, ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67 (cfr. articolo 68, comma 5).”*

### Osservazione:

La Bozza afferma che il comma 127 della Legge di Bilancio 2023 costituisce una norma transitoria, con la quale il legislatore ha consentito la possibilità di compensare le eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 su operazioni aventi ad oggetto cripto-attività che per effetto delle nuove disposizioni sono suscettibili di generare redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies).

Inoltre, viene chiarito che, per effetto del comma 127, le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 sulle cripto-valute sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché alle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67, ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67 (cfr. articolo 68, comma 5).

### Contributo:

# CHIOMENTI

I chiarimenti forniti dalla Bozza recano un principio di compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze realizzate fino al 2022, prevedendo la possibilità di realizzare, da un lato, minusvalenze deducibili su operazioni aventi ad oggetto cripto-attività e, dall'altro, plusvalenze tassabili su operazioni aventi ad oggetto cripto-valute. Si suggerisce di indicare espressamente che il riferimento alle cripto-attività, in caso di minusvalenze, ed alle cripto-valute, in caso di plusvalenze, determina un principio di compensazione asimmetrico, senza pur tuttavia determinare retroattivamente l'imponibilità di cripto-attività diverse dalle cripto-valute che non rientrano nel concetto di strumenti finanziari.

## Finalità:

Garantire maggiore certezza.

BOZZA



## 5. Tematica: Regime del risparmio amministrato

### Paragrafo della circolare:

Para. 3.2.2, (pag. 51): *“Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997 viene prevista, esclusivamente per la tassazione delle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cripto-attività, la possibilità di rendere l’opzione per il regime del risparmio amministrato nei confronti degli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 231 del 2007. L’opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono operatori non finanziari inclusi fra i soggetti ai quali si applicano le regole previste dal citato d.lgs. n. 231 del 2007, per prevenire che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio). Tali soggetti sono iscritti nel Registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) in base al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022.”*

### Osservazione:

La Bozza descrive la disciplina generale del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. 461 del 1997 con specifico riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi derivanti dalle cripto-attività.

### Contributo:

Sarebbe opportuno chiarire l’applicabilità dei criteri ordinariamente applicabili agli intermediari tradizionali nel caso dei VASP. In particolare, confermare espressamente la necessità della presenza, in conformità alla normativa fiscale, di un rapporto di deposito o di amministrazione delle criptoattività ai fini della verifica dello stabile rapporto fra clientela e intermediario e, quindi, dell’applicazione del regime.

Tale chiarimento si rende ancor più necessario in relazione alle stabili organizzazioni dei VASP con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea costituite in Italia essenzialmente per ottemperare alle disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022 (DM OAM). Tali stabili organizzazioni, potenzialmente attratte nel novero degli intermediari abilitati per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, non necessariamente prestano da un punto di vista operativo-gestionale i servizi ai clienti italiani i cui rapporti sono di fatto gestiti direttamente dall’estero (si pensi, ad esempio, ai casi in cui il rapporto con l’intermediario preesisteva alla fase di costituzione della stabile organizzazione in

## CHIOMENTI

Italia). Inoltre, tali stabili organizzazioni spesso non sono dotate di infrastrutture tecniche e tecnologiche e, pertanto, le cripto attività sono generalmente di fatto depositate presso i VASP non residenti. Alla luce di tale situazione, è necessario che la Circolare chiarisca espressamente il campo di applicazione del regime del risparmio amministrato in relazione alle stabili organizzazioni *ex DM OAM* dei VASP non residenti.

### Finalità:

Chiarire l'ambito di applicazione del regime del risparmio amministrato.

BOLLA

## 6. Tematica: Obblighi a carico degli intermediari

### Paragrafo della circolare:

Para. 3.3 (pag. 63): *“La lettera d) del comma 128 include il riferimento alle cripto-attività nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina gli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti nonché l’obbligo di certificazione alle parti relativamente alle medesime operazioni. In particolare – sempreché non sia stata esercitata l’opzione di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito – sono tenuti ad adempiere agli obblighi di certificazione e comunicazione gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, nonché gli intermediari non residenti, limitatamente alle operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni ad essi appartenenti situate nel territorio dello Stato.”*

### Osservazione:

La Bozza chiarisce che, nel caso in cui non sia stata esercitata l’opzione di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di certificazione e comunicazione gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, nonché gli intermediari non residenti, limitatamente alle operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni ad essi appartenenti situate nel territorio dello Stato.

### Contributo:

Dai chiarimenti forniti dalla Bozza si evince che le stabili organizzazioni dei VASP non residenti rientrano nel perimetro degli intermediari tenuti ad adempiere agli obblighi di certificazione e comunicazione in relazione alle operazioni nelle quali le stesse siano intervenute. In tale contesto, sarebbe pertanto opportuno chiarire che il termine “intervenute” presuppone una partecipazione del (personale della) stabile organizzazione all’operazione in questione e non la mera sussistenza di obblighi di *reporting*, come nel caso delle stabili organizzazioni in Italia dei VASP non residenti costituite in ottemperanza alle disposizioni del DM OAM. Tale chiarimento si rende necessario alla luce delle concrete modalità operativo-gestionali di tali stabili organizzazioni già richiamate nel paragrafo 5.

### Finalità:

Chiarire l’ambito di applicazione degli obblighi di certificazione e comunicazione da parte degli intermediari.

## 7. Tematica: Regolarizzazione delle cripto-attività

### Paragrafo della circolare:

Para. 4 (pag. 90): *“Ai sensi del comma 141, il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, sono disciplinate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in corso di emanazione, con il quale viene approvato il modello di presentazione dell’istanza, unitamente alle relative istruzioni.”*

### Osservazione:

La Bozza descrive i profili applicativi della procedura di regolarizzazione introdotta dal comma 141 della Legge di Bilancio 2023, rinviando al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in corso di emanazione per l’esame del contenuto, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, nonché delle modalità di attuazione delle disposizioni in argomento.

### Contributo:

È necessario individuare con esattezza il campo di applicazione della procedura di regolarizzazione. A tal fine, è importante chiarire che la procedura di regolarizzazione riguarda esclusivamente le operazioni aventi ad oggetto le cripto-valute, e non altre categorie di cripto-attività su cui non vi erano obblighi dichiarativi, né chiarezza sul trattamento fiscale, come nel caso di NFT.

È altresì imprescindibile includere criteri specifici sulle modalità di calcolo e determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 3,5% nel caso di realizzo di redditi. Invero, la formulazione normativa lascia perplessi poiché prevede come base imponibile dell’imposta sostitutiva del 3,5% il *“valore delle cripto attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo”*. A tal riguardo, sarebbe opportuno specificare se il valore di tutte le cripto-attività o soltanto di quelle effettivamente realizzate debbano includersi nel computo della base imponibile. Andrebbe chiarito inoltre che l’applicazione dell’imposta sostitutiva debba avvenire con riferimento soltanto al periodo di imposta in cui i redditi sono realizzati.

A titolo esemplificativo, si consideri l’acquisto di 100 token di una criptovaluta nel 2015 per un valore pari a 10.000 Euro (valore unitario pari a 100 Euro); e il successivo impiego di 10 token nel 2019 per l’acquisto di un bene per un valore pari a 2.000 Euro (valore unitario pari a 200 Euro). In tale contesto, è necessario chiarire le modalità di determinazione della base imponibile, soggetta all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 3,5%, e le annualità rilevanti ai fini dell’applicazione della stessa.

### Finalità:

## CHIOMENTI

Assicurare la certezza del diritto e garantire la buona riuscita della procedura di regolarizzazione.

BOLLA

## 8. Tematica: Definizione di *Staking* contenuta nel Glossario della Bozza

Paragrafo della circolare:

Para. 6 (pag. 99): “**Staking**: È un sistema di validazione delle transazioni che, a differenza del mining, è basato sull’impegno di proprie cripto-attività, una quota delle quali è bloccata dallo staker per un determinato periodo di tempo al fine di mantenere le operazioni su un particolare sistema di blockchain (proof-of-stake).

Osservazione:

Il Glossario riportato al paragrafo 6 della Bozza contiene, *inter alia*, una definizione di Staking.

Contributo:

La formulazione contenuta nella definizione di Staking non pare ricomprendere tutte le diverse tipologie di *staking* esistenti nella prassi degli operatori di mercato, ad esempio i casi in cui lo *staking* non sia correlato a sistemi di validazione come nell’ipotesi dei cd. *Liquidity pool*. Si suggerisce, pertanto, l’eliminazione o la sostituzione di tale definizione con una formulazione omnicomprensiva del fenomeno dello *staking*, allineandosi così alle prassi di mercato (tra l’altro in continua evoluzione).

\* \* \*

Nel ringraziare di nuovo per l’opportunità di confronto accordata, inviamo i nostri migliori saluti.

Chiomenti

Email: [tax@chiomenti.net](mailto:tax@chiomenti.net)